



Una legge nazionale non può invalidare, mediante una norma retroattiva, generale e automatica, contratti di credito conclusi con mutuanti stranieri che non erano autorizzati a prestare servizi di credito in tale Stato membro

Il giudice nazionale è competente a stabilire la qualità di consumatore di chi contrae un credito con una duplice finalità

Nel 2007 la sig.ra Anica Milivojević, cittadina croata, ha concluso con la Raiffeisenbank, avente sede in Austria, un contratto di credito non rinnovabile per un importo di EUR 47 000, allo scopo di ristrutturare la propria abitazione, più in particolare di crearvi appartamenti destinati alla locazione. Il mutuo è stato contratto tramite un intermediario residente in Croazia e contiene una clausola attributiva di competenza alternativa, a favore o dei giudici austriaci o dei giudici croati. Per garantire il rimborso del mutuo, la sig.ra Milivojević ha anche firmato un atto notarile relativo alla creazione di un'ipoteca derivante da tale contratto, che è stata poi iscritta nel registro immobiliare croato.

Nel 2015 la sig.ra Milivojević ha investito l'Općinski sud u Rijeci (Tribunale municipale di Fiume, Croazia) di una domanda contro la Raiffeisenbank, tesa a far dichiarare la nullità del contratto di credito e dell'atto notarile nonché a far cancellare l'ipoteca dal registro immobiliare. Mentre la Raiffeisenbank sostiene che tale contratto è stato concluso in Austria, la sig.ra Milivojević sostiene che è stato concluso in Croazia.

Il 14 luglio 2017 è entrata in vigore una legge nazionale che prevede la nullità retroattiva dei contratti di credito conclusi in Croazia con un mutuante straniero che non disponga delle autorizzazioni o dei permessi richiesti dalle autorità croate, legge che potrebbe essere applicabile al procedimento principale. L'Općinski sud u Rijeci ritiene, da un lato, che, se si accerta che il contratto in esame è stato concluso in Croazia, esso potrebbe ormai essere viziato da nullità e, dall'altro, che tale normativa può pregiudicare la libertà della Raiffeisenbank di fornire servizi finanziari. Esso chiede sostanzialmente alla Corte di giustizia se ciò sia contrario alla libera prestazione dei servizi nel mercato interno dell'Unione nonché di chiarire diversi aspetti relativi alla sua competenza internazionale a conoscere del procedimento principale, tenuto conto delle disposizioni del regolamento sulla competenza giurisdizionale¹. Chiede inoltre se il contratto di cui trattasi possa essere qualificato come «contratto concluso da un consumatore» e se la controversia principale rientri nell'ambito delle norme sulla competenza esclusiva in materia di diritti reali immobiliari.

Con la sua odierna sentenza, la Corte si dichiara competente a esaminare la compatibilità della legge del 14 luglio 2017 con la libera prestazione dei servizi. A tale riguardo, sebbene la Croazia sostenga che il diritto dell'Unione non è applicabile al contratto in esame poiché quest'ultimo è stato concluso anteriormente alla data di adesione della Croazia all'Unione, tale argomento non può essere accolto, dal momento che il contratto continua a produrre i suoi effetti dopo tale data. Inoltre, come risulta dal Trattato di adesione della Croazia, le disposizioni dei trattati originari

¹ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

vincolano la Croazia fin dalla data di adesione, e sono pertanto destinate ad applicarsi agli effetti futuri delle situazioni createsi prima di tale data.

Per quanto riguarda, poi, la libera prestazione dei servizi, la Corte ricorda che tale principio prescrive l'eliminazione di qualsiasi discriminazione nei confronti del prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro in base alla sua cittadinanza, nonché la soppressione di qualsiasi restrizione, se sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro.

La Corte osserva che, nell'ordinamento giuridico croato, la nullità dei contratti di credito conclusi con un mutuante non autorizzato è prevista sia dalla legge del 14 luglio 2017 sia dalla legge sul credito al consumo del 30 settembre 2015. Constatando che, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2013, data di adesione della Croazia all'Unione, e il 30 settembre 2015, la suddetta nullità opera esclusivamente per i contratti di credito conclusi da mutuanti non autorizzati aventi sede al di fuori della Croazia, la Corte considera che, per tale periodo, il diritto croato ha operato una discriminazione diretta nei confronti dei mutuanti stabiliti al di fuori della Croazia. A decorrere da tale data, essendo il regime di nullità applicabile indistintamente a tutti i mutuanti non autorizzati, la legge del 14 luglio 2017 comporta una restrizione all'esercizio della libera prestazione dei servizi.

La Corte esamina, poi, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1° luglio 2013 e il 30 settembre 2015, se la legge nazionale possa essere giustificata da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, rilevando che il ricorso a siffatta giustificazione presuppone l'esistenza di una minaccia effettiva e abbastanza grave per uno degli interessi fondamentali della collettività, fermo restando che considerazioni di ordine economico non possono giustificare una deroga alla libera prestazione dei servizi.

Per quanto concerne il periodo in cui il regime di nullità dei contratti di credito in questione era indistintamente applicabile, la Corte ha statuito che tale regime comporta una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Sebbene la Corte abbia constatato che i motivi imperativi di interesse generale invocati nella fattispecie figurano tra quelli già riconosciuti nella sua giurisprudenza, essa ha tuttavia concluso che tale regime va manifestamente al di là di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi che intende perseguire.

Quanto alla competenza internazionale, la Corte ricorda che, nel sistema del regolamento sulla competenza giurisdizionale, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto costituisce il principio generale. Pertanto, una normativa nazionale che preveda norme sulla competenza che derogano a tale principio generale, non previste da un'altra disposizione di tale regolamento, viola il sistema istituito da detto regolamento.

In merito alla possibile qualificazione come «contratto concluso da un consumatore» di un contratto di credito concluso da un debitore al fine di effettuare lavori di ristrutturazione di un immobile che costituisce il suo domicilio, allo scopo, in particolare, di prestarvi servizi di ricettività turistica, la Corte considera che il debitore potrebbe avvalersi di dette disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale sia talmente tenue che risulti chiaramente che detto contratto persegue essenzialmente fini privati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Infine, per quanto riguarda le domande finalizzate a ottenere la dichiarazione di nullità del contratto di cui trattasi e dell'atto notarile relativo alla costituzione di un'ipoteca, la Corte constata che esse si basano su un diritto di obbligazione che può essere fatto valere solo nei confronti della Raiffeisenbank. Per quanto invece riguarda la domanda di cancellazione dal registro immobiliare dell'iscrizione di un'ipoteca, va osservato che l'ipoteca è un diritto reale che produce effetti *erga omnes* e rientra pertanto nella competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui è situato l'immobile.

In simili circostanze, la Corte conclude che **il diritto dell'Unione² osta a una normativa nazionale in forza della quale i contratti di credito e gli altri atti giuridici che su di essi si fondano sono nulli retroattivamente, a decorrere dalla data della loro conclusione, qualora siano stati conclusi con un mutuante stabilito in uno Stato membro diverso da quello del destinatario della prestazione e che non disponga di tutte le autorizzazioni richieste, rilasciate dalle autorità competenti di tale Stato membro.**

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

² Articolo 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2012, C 326, pag. 47).